



## RC Professionale Mediatori creditizi

### La RCP Mediatori creditizi è obbligatoria?

La polizza RC Professionale Mediatori Creditizi è **obbligatoria** per legge e richiesta dall'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ai sensi dell'art. 16 del Dl 141/2010.

- Il mediatore creditizio che esercita come singolo professionista.
- In caso di studio associato, società di professionisti o associazioni professionali, è coperta sia la responsabilità civile personale dei singoli professionisti che l'attività esercitata per conto dello studio professionale o società.

I collaboratori e i dipendenti iscritti all'OAM come mediatori creditizi sono tenuti a stipulare un'apposita polizza RC Professionale, mentre quelli non iscritti sono esenti dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo in quanto coperti già da quello della società per cui lavorano.

### Cosa copre la RC Professionale Mediatori creditizi

La RC professionale Mediatori Creditizi copre gli iscritti al relativo ordine professionale dai danni **colposamente e personalmente provocati** ai clienti nell'esercizio della loro attività. Il mediatore creditizio, al momento dell'incarico, è obbligato a informare i propri clienti sugli estremi e i massimali delle polizze.

Generalmente la RC Professionale Mediatori Creditizi comprende:

- Tutela da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi (di solito i clienti).
- RC derivante dalla conduzione dello studio professionale.
- Tutela Legale in sede civile fino a un dato massimale.

Le polizze Mediatori Creditizi comprendono normalmente **altre garanzie** quali: fatto dei dipendenti e praticanti (limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato), responsabilità solidale, tutela dei dati personali, copertura a favore degli eredi, successori e tutori, perdita di documenti e ingiuria e diffamazione.

### Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza RC Professionale Mediatori Creditizi copre la totalità delle attività professionali consentite dalle leggi e regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, tranne ciò che viene espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.

Nel premio base è inclusa una **retroattività illimitata** in mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.



## Estensioni

Il mediatore creditizio può di norma scegliere una delle seguenti estensioni:

- Codice Privacy;
- DI 81/2008 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento.

La polizza non copre le richieste di risarcimento a favore di un assicurato non iscritto all'ordine professionale o non autorizzato dalle competenti autorità (OAM) ad esercitare l'attività prevista, e le richieste relative a:

- Fatti o circostanze risalenti a un periodo precedente la data di retroattività stabilita in polizza;
- Atti realizzati dopo che l'assicurato sia stato sospeso dalla sua attività o dopo l'interruzione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- Atti di cui l'assicurato poteva già essere ragionevolmente a conoscenza e già notificati.

Inoltre la copertura non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento connessa a procedimenti disciplinari, violazione di diritti d'autore, insolvenza.

L'OAM ha stabilito che le polizze professionali per i mediatori creditizi devono essere dotate di massimali crescenti in proporzione all'aumento del fatturato.

Nel dettaglio, per fatturati fino a 100.000,00 euro il massimale è di 500.000,00 euro per sinistro e di 1.000.000,00 euro per anno. Per fatturati compresi tra 100.000,01 e 500.000,00 euro il massimale è di 750.000,00 euro per sinistro e di 1.250.000,00 euro per anno. Infine per fatturati superiori a 500.000,00 euro il massimale è di 1.250.000,00 euro per sinistro e di 1.750.000,00 euro per anno.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte nell'UE, in Città del Vaticano e a San Marino.